

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3687

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(DE MITA)**

E DAL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE  
**(TOGNOLI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(GAVA)**

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
**(VASSALLI)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
**(COLOMBO)**

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
**(ZANONE)**

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
**(GALLONI)**

COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
**(SANTUZ)**

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
**(BONO PARRINO)**

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
**(RUFFOLO)**

COL MINISTRO DEL TESORO  
**(AMATO)**

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
**(FANFANI)**

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, recante  
ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica

---

*Presentato il 2 marzo 1989*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto, di cui si chiede la conversione in legge, reitera il precedente analogo decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 552, non convertito nel termine costituzionale.

Il nuovo decreto, come già verificatosi con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, trova la sua ragione nella necessità e nella urgenza, riconosciuta anche dal Parlamento nel corso dell'esame del decreto n. 552 del 1988, di affrontare i numerosi e gravi problemi che affliggono la città di Roma e di adeguarla al ruolo di capitale.

Il testo recepisce numerose indicazioni che la Camera dei deputati ha fornito nel corso dell'esame del precedente provvedimento. In particolare si è accolta la istanza, sottolineata nella relazione della VIII Commissione permanente, di fare un passo ulteriore rispetto al meccanismo di interventi dettato dalla normativa del 1987 prevedendo la possibilità di un raccordo degli interventi stessi all'esistente, in attesa della approvazione della legge organica.

Tale raccordo, da attuarsi mediante l'esercizio della funzione di coordinamento propria del Governo, dovrà esplicarsi, tuttavia, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e nel rispetto della autonomia e delle prerogative degli enti locali.

L'articolo 1 del provvedimento contiene le disposizioni per il coordinamento degli interventi ed a tal fine, dopo aver previsto una fase istruttoria, dispone che il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti la regione, la provincia ed il comune e previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, proponga le misure necessarie che dovranno essere approvate dal Consiglio dei ministri.

Vengono stabilite, inoltre, disposizioni per la tempestiva realizzazione delle opere, con la previsione dell'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi.

Lo stesso articolo 1 dispone l'erogazione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi, quale concorso spese per la realizzazione del sistema direzionale orientale, del parco archeologico dell'Appia, e delle relative infrastrutture. Al riguardo, appare utile sottolineare quale rilievo abbia lo sviluppo dello SDO ai fini del rimodellamento dell'area urbana romana e quale urgenza rivesta l'adozione delle misure propedeutiche (tra cui fondamentale è la disponibilità delle aree) al disegno della nuova direzionalità in vista degli effetti indotti che dall'attuazione della stessa si riverseranno sull'intera città. Analogo rilievo assume il parco archeologico dell'Appia. Considerata la notevole importanza storico-archeologica di tale ampio complesso, appare urgente provvedere alla sua salvaguardia sia per evitare che singoli interventi possano pregiudicare la unitarietà storica, artistica e paesaggistica del complesso, sia per dotare la capitale, con la necessaria tempestività, di un parco di eccezionale rilievo per le testimonianze in esso conservate. È, pertanto, indispensabile dare concretezza agli « studi » già avviati in forza dell'articolo 1 del decreto-legge adottato nel 1987 e convertito dal Parlamento ed a tal fine si è previsto che quote parti dello stanziamento siano finalizzate per le attività di progettazione e per l'acquisizione delle aree.

L'onere per tale spesa è imputato alle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nell'articolo 2 si dispone l'approntamento di un piano anti inquinamento poliarticolato, volto a prevenire i diversi inquinamenti ambientali quali quello atmosferico ed acustico di più immediato impatto con i cittadini e con i numerosi visitatori nonché a favorire migliori condizioni di vita mediante una circolazione veicolare meno caotica e meno dannosa alla salute dei cittadini, nonché all'importante patrimonio monumentale.

A tal riguardo viene stanziata la somma di lire tre miliardi per l'immediata predisposizione, da parte dei Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane d'intesa con la regione Lazio ed i comuni interessati, di un piano di interventi adeguato alle necessità dell'area da sottoporre quindi alla approvazione del Consiglio dei ministri mentre per l'attuazione degli interventi previsti dal piano stesso viene stanziata la somma di lire 35 miliardi. In considerazione delle condizioni ambientali che si sono verificate di recente, si è ritenuto opportuno prevedere nell'ambito della stessa disposizione un contributo complessivo di lire 50 miliardi in favore delle città di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo al fine di ridurre il fenomeno dell'inquinamento atmosferico ed acustico di tali aree urbane nelle quali si è recentemente manifestato un più alto livello di degrado.

Nell'articolo 3 si è previsto un intervento — anch'esso non più differibile considerata la concorrenzialità di altre capitali europee nel campo delle attività congressuali, notevolmente accentuatasi in questi ultimi anni — per consentire alla città di Roma di ospitare adeguatamente ogni tipo di manifestazione, sia congressuale che culturale, ricreativa o sportiva, nella città. È piuttosto recente il ricordo delle gravi difficoltà organizzative e dell'estemporaneità delle soluzioni forzatamente adottate, nelle quali Roma si è dibattuta in occasione dell'ultima ASTA

*convention*. Si tratta del caso più clamoroso ed impressivo tra i tanti che condizionano fortemente il ruolo della nostra capitale e la sua capacità di essere importante crocevia internazionale del turismo. Ogni ritardo in questo settore contribuisce ad emarginare Roma ed il Paese sia sotto il profilo dell'immagine che sotto quello ancora più concreto della mancata attivazione dei connessi flussi economici positivi.

Roma ha sempre costituito, soprattutto a livello internazionale una meta ambita. Potenziarla con una migliore ricettività ed assistenza nelle attività congressuali ed espositive in tempi brevi significa consentirle di beneficiare prontamente di quegli effetti positivi che si riversano sull'economia della città ogni qualvolta in essa si svolgano manifestazioni congressuali.

Pertanto, al recupero, al restauro, all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, delle strutture di proprietà dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma già utilizzate per congressi ed esposizioni, si provvede con la menzionata normativa, che dispone la concessione di un contributo straordinario, di lire 45 miliardi, all'ente pubblico sopraindicato, già dotato di proprie disponibilità patrimoniali ed operante, secondo le finalità statutarie, in tale settore.

Inoltre, viene concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma, per il piano di fattibilità di un nuovo sistema congressuale ed espositivo e per le progettazioni di massima.

Con l'articolo 4 ci si propone di avviare a soluzione il problema delle strutture giudiziarie della capitale. Si tratta di una questione particolarmente grave nei cui confronti è necessario intervenire con urgenza anche in considerazione delle maggiori esigenze di uffici derivanti dalla attuazione del nuovo codice di procedura penale. La disponibilità della Amministrazione della difesa a trasferire alcune caserme site nel quartiere Prati di Roma sembra consentire una soluzione organica,

congruente con l'attuale assetto degli uffici giudiziari ed in grado di soddisfare le esigenze del Ministero di grazia e giustizia e della Corte dei conti. I termini e le modalità del trasferimento dovranno, tuttavia, essere puntualizzati in una successiva convenzione da stipulare, entro un termine ragionevolmente breve, tra tutti i soggetti pubblici interessati. Il finanziamento per le spese di rilocalizzazione è fissato in 70 miliardi.

L'articolo 5 mira a realizzare una serie di interventi urgenti sui beni culturali esistenti nella città di Roma. Non si tratta soltanto dei beni appartenenti al patrimonio archeologico quali l'Arco di Costantino, il Colosseo ed i Fori romani, ma anche di beni monumentali e di interesse storico artistico che, come ad esempio la Galleria Borghese o il Palazzo Senatorio, sono emblematici della città stessa e che versano in condizioni non più sostenibili. Lo stanziamento globale è fissato in lire 160 miliardi. Gli interventi saranno svolti dagli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali e, a tal fine, viene istituita con sede in Roma la soprintendenza per i beni culturali ed architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche del personale del Ministero e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Per quanto concerne il Palazzo Senatorio, l'intervento è affidato al comune di Roma.

L'articolo 6 risponde all'esigenza di assicurare ai due atenei statali romani un intervento finanziario atto a consentire il miglioramento delle rispettive situazioni edilizie e ad evidenziare la rilevanza della presenza di tali istituzioni nel contesto territoriale, quali elementi trainanti di aggregazione scientifico-culturale.

La regione Lazio, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di diritto allo studio, ha fra l'altro previsto tra gli interventi programmati la realizzazione di opere destinate a centro residenziale per gli studenti universitari.

L'intervento, per esplicitare tutta la sua efficacia, deve peraltro trovare coerenza attraverso la predisposizione di opportune strutture atte ad assicurare una più razionale dislocazione dei servizi didattici, tale da avvicinarli alla residenza degli utenti; ciò anche per una più efficace organizzazione del tempo destinato allo studio. D'altra parte è ben nota la congestione attualmente esistente nell'università La Sapienza di Roma, per la quale si pone l'urgenza di un decentramento delle strutture didattico-scientifiche, da attuare nel contesto del riassetto complessivo delle strutture urbane di Roma.

Per l'università di Tor Vergata, la cui sede si colloca perifericamente rispetto agli insediamenti della capitale, l'esigenza è quella, analoga, di un avvicinamento dei servizi rispetto ai centri di accoglimento degli studenti.

Lo stanziamento globale è fissato in complessive lire 40 miliardi, dei quali 30 destinati all'università La Sapienza e 10 all'università di Tor Vergata.

Nell'articolo 7 si prevedono i necessari doveri di informazione: il sindaco è tenuto ad informare trimestralmente il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, e questi riferirà al Parlamento sullo stato di attuazione del decreto entro il 31 dicembre 1989.

L'articolo 8 dispone, infine, in ordine alla entrata in vigore del decreto stesso.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Il provvedimento autorizza la spesa di lire 518 miliardi per la realizzazione di ulteriori interventi, necessari ed urgenti, in Roma nonché di 50 miliardi per interventi urgenti in materia ambientale nelle città di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo.

Per quanto concerne la città di Roma si tratta di un fabbisogno connesso al raggiungimento di specifici obiettivi sulla base di un piano di opere relative a settori già individuati nel provvedimento e richiesti dal consiglio comunale con un ordine del giorno approvato il 9 dicembre 1988 con sessantanove voti favorevoli, un solo voto contrario ed un astenuto.

In particolare, il decreto-legge dispone una serie di stanziamenti nel quadro complessivo degli interventi straordinari per Roma capitale mirati a favorire la rapida attivazione degli obiettivi strategici considerati prioritari per la città.

Il provvedimento prevede, infatti, una serie di misure atte ad avviare la realizzazione del Sistema direzionale orientale, considerato intervento fondamentale per permettere un alleggerimento degli insediamenti direzionali, specie a carattere pubblico, oggi localizzati nel centro storico della città, e realizzare un sistema infrastrutturale viario e metropolitano, a servizio di tutto il settore nord-est della città.

È inoltre prevista l'elaborazione del progetto di realizzazione del parco dell'Appia, fondamentale componente della città situata tra il nucleo direzionale di Centocelle ed il già esistente nucleo direzionale dell'EUR.

A tale scopo il comune di Roma, utilizzando i fondi messi a disposizione dalla legge n. 453 del 1987, ha dato inizio all'elaborazione del progetto direttore, strumento urbanistico e programmatico, riguardante l'intero Sistema direzionale e, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, degli studi unitari per la rilocalizzazione della pubblica amministrazione.

Il provvedimento concede all'amministrazione comunale un ulteriore contributo di 20 miliardi per le progettazioni esecutive riguardanti l'asse strutturale del sistema, composto dall'asse viario della lunghezza complessiva di 18 km e dalla linea D della metropolitana, della lunghezza complessiva di 25 km, per una spesa totale valutata in circa 3.500 miliardi dallo studio di fattibilità già elaborato dall'amministrazione comunale.

Poiché l'onere della progettazione incide per circa il 2,5 per cento del valore dell'opera, si deve ritenere che gli oneri complessivi per tale voce saranno di circa 70 miliardi in ordine ai quali è previsto quindi un concorso di spese non superiore a lire 20 miliardi.

È inoltre previsto uno stanziamento di 100 miliardi per l'avvio della realizzazione di un primo stralcio funzionale di opere in grado di garantire, in particolare, l'immediato utilizzo delle aree pubbliche di Centocelle, già concesse al comune di Roma con la richiamata legge n. 453 del 1987 e consentire quindi l'operatività del programma di rilocalizzazione della pubblica amministrazione.

La realizzazione degli interventi sopracitati — che interesseranno aree per circa 800 ettari (SDO) e circa 500 ettari (Parco dell'Appia) — rende inoltre necessaria l'acquisizione e l'esproprio di aree, ricadenti in tali ambiti o ad essi funzionalmente connesse, attualmente di proprietà privata. A tal fine si prevede un concorso nelle spese che si dovranno sostenere per una cifra non superiore a lire 40 miliardi.

L'articolo 2 contiene disposizioni in materia ambientale.

I commi 1 e 2 riguardano la città di Roma e prevedono la predisposizione di un piano di interventi, il cui onere è stato valutato in lire 3 miliardi, nonché l'attuazione di misure per le quali si è valutata una spesa complessiva di 35 miliardi, nel triennio 1989-1991. La somma sarà così suddivisa:

a) incentivi per tecnologie alternative e progetti pilota per il trasporto pubblico urbano (14 mld.);

b) contributi per l'acquisizione di aree destinate a parchi urbani e, o, ad infrastrutture di alleggerimento del traffico veicolare dell'area urbana (11 mld.);

c) interventi per il potenziamento del sistema di nettezza urbana, per la raccolta differenziata e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti (10 mld.).

Per far fronte alla predetta spesa di lire 38 miliardi si prevede l'utilizzo congiunto di quota parte degli accantonamenti per la riconversione a gas metano dei trasporti pubblici urbani (8 miliardi) e di quota parte degli accantonamenti per la salvaguardia ambientale (30 miliardi) riguardanti le medesime finalità in questione.

Il comma 3 prevede la concessione di un contributo complessivo di lire 50 miliardi ai comuni di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di autoveicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle altre attività di servizio delle amministrazioni comunali e delle aziende dipendenti dalle stesse.

Con il decreto si vuole incentivare l'adozione di veicoli elettrici con conseguenti benefici sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo del risparmio energetico. Ed infatti, è stato valutato che lo sviluppo della trazione elettrica potrà consentire, specialmente nei centri urbani, notevoli vantaggi di tipo ambientale (basso o nullo inquinamento atmosferico, acustico e termico).

Per quanto concerne, invece, il profilo del risparmio energetico, è stato rilevato che ne deriverà un contributo sensibile al risparmio di combustibili derivati dal petrolio (diversificazione delle fonti e utilizzazione di sistemi a più alto rendimento).

Per quanto concerne le tecnologie utilizzabili, si rileva che il mercato già offre mezzi di trasporto a trazione elettrica con alimentazione a batteria o mista. Il costo di un veicolo con la capacità di 15/18 passeggeri è di circa 120 milioni più IVA mentre i mezzi con la capacità di 40 passeggeri hanno un costo di circa 150 milioni oltre l'IVA.

Il contributo è ripartito tra i comuni nelle seguenti misure: Milano 15 miliardi, Napoli 11 miliardi, Torino 10 miliardi, Genova 8 miliardi e Palermo 6 miliardi. Al relativo onere si farà fronte, come precisato nel comma 5, con i fondi stanziati nell'apposito accantonamento di cui alla tabella C della legge finanziaria per l'anno 1989.

L'articolo 3 prevede per l'adeguamento del sistema congressuale oggi esistente e gestito dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma, un contributo straordinario di 45 miliardi per il restauro, il recupero, la ristrutturazione e l'ammodernamento — compresi i servizi tecnologici e telematici — di strutture di proprietà di tale ente, già utilizzate per finalità congressuali ed espositive. Inoltre, al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di 5 miliardi da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

Per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli 1 e 3 è previsto il corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte rispettivamente al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e dal capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per le pressanti necessità funzionali degli uffici di organi giurisdizionali si prevede all'articolo 4 l'utilizzazione di due caserme localizzate nel quartiere Prati in stretta contiguità con gli uffici già operanti e con la linea A della metropolitana.

A tale scopo è previsto uno stanziamento di 70 miliardi per lo spostamento degli uffici militari oggi ubicati nelle caserme nelle aree pubbliche di Centocelle.

Lo stanziamento è a copertura delle spese di insediamento che, nelle previsioni complessive del Ministero della difesa, dovrà interessare circa 1.720 addetti. Al riguardo si precisa che i parametri posti a base delle previsioni di spesa sono stati i seguenti:

a) 100 mc per ogni addetto, secondo le indicazioni fornite dal comune di Roma in sede di comitato tecnico;

b) lire 1.200.000 mq, presupponendo la gratuità del sedime. Poiché nelle caserme attualmente trovano impiego 1.719 persone, applicando i criteri sopra accennati, è risultata una necessità di 171.900 mc, pari a circa 57.300 mq che tenuto conto dei costi per metro quadrato, significa un costo pari a circa 69 miliardi.

Al previsto onere di lire 70 miliardi si provvede mediante l'utilizzo di disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

L'articolo 5 mira a realizzare una serie di interventi urgenti sui beni culturali esistenti nella città di Roma. Non si tratta soltanto dei beni appartenenti al patrimonio archeologico quali l'Arco di Costantino, il Colosseo ed i Fori Romani, ma anche di altri beni monumentali e di interesse storico artistico che, come ad esempio la Galleria Borghese e il Palazzo Senatorio sono emblematici della città stessa e che versano in condizioni non più sostenibili.

La norma dispone la suddivisione dello stanziamento tra i vari tipi di interventi che saranno realizzati dal Ministero per i beni culturali e ambientali. In questa prospettiva viene, altresì, istituita la Soprintendenza per i beni culturali ed architettonici di Roma, senza incrementare la dotazione organica del Ministero e senza che ciò comporti ulteriori esigenze di funzionamento poiché si tratta di una diversa articolazione fisica dell'esistente Sovrintendenza, e quindi senza oneri aggiuntivi. L'intervento nei confronti di Palazzo Senatorio, qualificato in 20 miliardi, è affidato al comune di Roma.

Il fabbisogno stimato per gli interventi da realizzare è di lire 160 miliardi nel 1989-1991 cui si provvede mediante parziale utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale del bilancio dello Stato per l'anno 1989 preordinato con carattere di generalità per esigenze della medesima natura nel settore dei beni culturali.

Per quanto concerne, infine, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto, si precisa che la regione Lazio, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di diritto allo studio ha fra l'altro previsto tra gli interventi programmati la realizzazione di opere destinate a centro residenziale per gli studenti universitari.

L'intervento per esplicitare tutta la sua efficacia deve peraltro trovare coerenza attraverso la predisposizione di opportune strutture atte ad assicurare una più razionale dislocazione dei servizi didattici, ciò anche per una più efficace organizzazione del tempo destinato allo studio.

D'altra parte è ben nota la congestione attualmente esistente nell'Università « La Sapienza » di Roma, per la quale si pone l'urgenza di un decentramento delle strutture didattico-scientifiche, da attenuare nel contesto del riassetto complessivo delle strutture urbane di Roma.

Per l'Università di Tor Vergata, la cui sede si colloca perifericamente rispetto agli insediamenti della capitale, l'esigenza è quella, analoga, di un avvicinamento dei servizi rispetto ai centri di accoglimento degli studenti.

Quanto alla copertura dell'onere finanziario ammontante nel biennio 1989-1990 a lire 40 miliardi complessivo dei quali 30 destinati all'Università « La Sapienza » e 10 all'Università di Tor Vergata, la disponibilità relativa è stata rinvenuta nel capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, capitolo già destinato al finanziamento di opere di edilizia universitaria.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, recante ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 552.

*Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1989.*

**Ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare l'avvio agli improrogabili interventi nella città di Roma, utilizzando i fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989;

Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di coordinare i predetti interventi con quelli già in corso attraverso strumenti giuridico-amministrativi, che consentano lo snellimento e l'accelerazione di procedure, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

**ARTICOLO 1.**

1. In vista della disciplina che prevederà le misure permanenti, sia istituzionali che finanziarie, per la soddisfazione delle esigenze di Roma, capitale della Repubblica, ed al fine di razionalizzare l'intervento pubblico per Roma, evitando la dispersione delle risorse disponibili, il presente decreto stabilisce le disposizioni per il coordinamento degli interventi in corso, nonché interventi urgenti. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, nazionali e locali, anche economici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente, per coordinare la realizzazione degli interventi in base agli stanziamenti disponibili nei programmi o bilanci dei predetti soggetti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, determina con proprio decreto le opportune misure di coordinamento degli interventi. Il Ministro per i problemi delle aree urbane formula la propria proposta, sulla base dell'istruttoria di cui al comma 1, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua le modalità di coordinamento, anche integrativo, ed i tempi per la realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso; sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti amministrativi relativi alla eventuale sdemanializzazione dei beni demaniali da dismettere; determina le modalità di trasferimento dei beni pubblici ai fini della loro riutilizzazione. Il decreto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere connesse agli interventi previsti.

3. Le amministrazioni, le aziende, gli enti e i soggetti comunque competenti alla realizzazione degli interventi adottano entro i termini prefissati, il progetto delle opere, lo schema di contratto, il capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali comunque tenuti ad assumere atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

4. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi, convoca un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali di cui al comma 3.

5. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso.

6. L'approvazione, se deliberata all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, ivi compresi quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni.

7. In assenza di unanimità e su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha gli stessi effetti previsti dal comma 6.

8. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

9. Tutti i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro attuazione nei

tempi e con le modalità indicati nel decreto di cui al comma 2 e provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento degli interventi, anche integrati, per lotti funzionali.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione degli interventi e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine. In caso di persistenza dell'inadempimento, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, viene nominato un commissario che provvede in sostituzione del soggetto inadempiente utilizzando, ove necessario, l'organizzazione, le strutture ed i servizi del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti ed utilizzando i finanziamenti finalizzati all'intervento.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge organica per Roma capitale.

12. Per l'anno 1989 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del Parco archeologico dell'Appia, nonché delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere utilizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie. Si applicano le norme di cui ai commi da 3 a 9.

13. All'onere derivante dall'applicazione del comma 12 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.

## ARTICOLO 2.

1. Al fine di prevenire nella città di Roma gli effetti di situazioni pregiudizievoli per l'ambiente, i Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane predispongono, d'intesa con la regione Lazio ed i comuni interessati, un piano di interventi adeguato alle necessità dell'area, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri. Per la elaborazione del piano è autorizzata la spesa di lire tre miliardi per l'anno 1989.

2. Il piano dispone misure dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico, a garantire l'adeguato smaltimento dei rifiuti, nonché a migliorare le condizioni della circolazione; la previsione di incentivi per tecnologie alternative, relative anche al trasporto pubblico urbano; la previsione di contributi per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico; la realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti. Per l'attuazione degli interventi, cui si applicano le

norme contenute nell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata la complessiva spesa di lire trentacinque miliardi nel triennio 1989-1991, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1989, di lire 9 miliardi per l'anno 1990 e di lire 22 miliardi per l'anno 1991.

3. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico veicolare a motore, è concesso ai comuni di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo un contributo complessivo di lire 50 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio delle amministrazioni comunali e delle aziende dalle stesse dipendenti, nonché delle necessarie infrastrutture e servizi. Il contributo è determinato nella misura di lire 15 miliardi per il comune di Milano, lire 11 miliardi per il comune di Napoli, lire 10 miliardi per il comune di Torino, lire 8 miliardi per il comune di Genova e lire 6 miliardi per il comune di Palermo. La concessione dei contributi è subordinata all'adozione dei programmi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è disposta con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

4. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede:

a) quanto a lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano di trasposti pubblici urbani nei centri storici »;

b) quanto a lire 30 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1989, lire 7 miliardi per l'anno 1990 e lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno ».

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ».

## ARTICOLO 3.

1. All'Ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi per l'anno 1989 da destinare al restauro, al recupero, all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, di strutture di sua proprietà già utilizzate per finalità congressuali ed espositive.

2. È concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma per l'anno 1989 da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1989.

## ARTICOLO 4.

1. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme « Cavour » e « Montezemolo », ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il sindaco del comune di Roma e i sindaci degli altri comuni interessati.

2. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire settanta miliardi per l'anno 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1989 e si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

## ARTICOLO 5.

1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui lire 30 miliardi per il 1989,

lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990 ed a lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita con sede in Roma la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

#### ARTICOLO 6.

1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla realizzazione, da parte della regione Lazio, di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio, è concesso all'Università di Roma « La Sapienza » il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, è assegnata all'Università di Roma « Tor Vergata » la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di

previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

#### ARTICOLO 7.

1. Il sindaco del comune di Roma invia ogni tre mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane una dettagliata relazione in merito allo stato di attuazione delle opere e degli interventi di propria competenza previsti dal presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 31 dicembre 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989.

#### COSSIGA

DE MITA — TOGNOLI — GAVA —  
VASSALLI — COLOMBO — ZANONE  
— GALLONI — SANTUZ — BONO  
PARRINO — RUFFOLO — AMATO  
— FANFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.